



COMUNE DI CARUGO

PROVINCIA DI COMO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ord. N. 3

OGGETTO: OBBLIGO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA A CARICO DEGLI UTENTI E DEI PROPRIETARI FRONTISTI.

IL SINDACO

- Visto il Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 che obbliga i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua e il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- Visto l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici e, in particolare, la lettera f), che prevede testualmente: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi."
- Visto l'art. 41 del D.Lgs. 152. del. 11.05.1999 inerente la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 25.01.2002 n° 7/7868 che trasferisce ai Comuni le funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore;
- Vista l'ordinanza sindacale n° 29 del 6/05/2006 che obbliga i residenti e i proprietari (ovvero chi ne ha titolo giuridico) ad effettuare una periodica potatura di piante, rovi e siepi presenti nelle aree verdi di proprietà e debordanti sul suolo pubblico;
- Ritenuto opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di corsi d'acqua e rogge in genere, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari per agevolare il deflusso delle acque;



COMUNE DI CARUGO

PROVINCIA DI COMO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

- Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari di terreni limitrofi a corsi d'acqua e rogge in genere, di provvedere al più presto e, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente, a:

- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinandone le condizioni di regolarità;
- effettuare il taglio delle piante e degli arbusti cresciuti negli alvei e lungo le sponde delle rogge e corsi d'acqua;

In caso di accertata inottemperanza alle presenti prescrizioni, si procederà all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

L'Ufficio di Polizia Municipale, unitamente all'Ufficio Ecologia, è incaricato di controllare e far rispettare il presente provvedimento.

Carugo, lì 15 luglio 2019



IL SINDACO

(Daniele Colombo)